

Comune di Bienna



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Adottato con delibera del
Consiglio Comunale n. 31
in seduta 28.10.2004**

TITOLO I
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è volto a disciplinare il funzionamento del consiglio comunale.
2. Le norme qui contenute sono integrative e coordinative di quelle contenute nelle leggi e nello statuto.
3. Per tutti i casi non previsti e disciplinati dal presente regolamento e dalle norme legislative e statutarie provvede il presidente, sentito l'avviso del segretario comunale, salvo appello seduta stante al consiglio qualora venga contestata da taluno dei consiglieri la decisione del presidente.

Art. 2

Consiglieri Comunali

1. I consiglieri comunali entrano nell'esercizio delle funzioni ed acquistano diritti e prerogative inerenti alla carica dal momento della proclamazione degli eletti ovvero in caso di surrogazione dalla data in cui il consiglio adotta la prescritta deliberazione.
2. Essi durano in carica sino alla elezione dei nuovi.
3. Il seggio che durante il mandato rimane vacante per qualsiasi causa viene attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 3

Prima seduta del Consiglio

1. Il consiglio comunale tiene la prima seduta entro breve tempo e comunque non oltre 20 giorni dalla proclamazione degli eletti. Il potere dovere di convocazione spetta al sindaco, che deve provvedere entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione.
2. L'avviso di convocazione viene notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto.

Art. 4

Primi adempimenti del Consiglio

1. Nella sua prima seduta il consiglio comunale esamina la condizione degli eletti alla carica di sindaco e di consiglieri.
2. Nella stessa seduta si comunica, da parte del sindaco, la composizione della giunta comunale; si discute e si approva la proposta di indirizzi generali di governo.

GRUPPI CONSILIARI

Art. 5 Composizione

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, formati da almeno 2 componenti; ne danno comunicazione al sindaco ed al segretario comunale unitamente all'indicazione del nome del capigruppo.
2. Qualora non si eserciti tale facoltà, o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze e, per i gruppi delle minoranze, nei candidati sindaci.
3. Può dichiarare di fare gruppo da sé l'unico rappresentante di una lista eletto consigliere.
4. I consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma devono far pervenire alla segreteria del comune dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo.
5. Analoga dichiarazione devono fare i consiglieri che subentrano ad altri, per qualsiasi causa cessati dalla carica.

Art. 6 Costituzione di gruppo - capigruppo

1. Ogni gruppo consiliare si ha per regolarmente costituito fin dall'avvenuta convalida degli eletti nel caso di gruppi costituiti da consiglieri eletti nella medesima lista e dalla data in cui sia pervenuta alla segreteria del comune comunicazione in ordine alla sua composizione nel caso di gruppi formati da consiglieri provenienti da liste diverse.
2. Ogni gruppo è tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio capigruppo.
3. Il sindaco comunica ad ogni gruppo la sede presso la quale può riunirsi. In assenza di tale notizia ogni gruppo può liberamente riunirsi presso l'apposita sala del palazzo comunale previo avviso.

Art. 7 Notizie sulla costituzione

1. Il sindaco nella prima seduta utile informa l'assemblea della avvenuta costituzione dei gruppi consiliari e di ogni successiva variazione.

Art. 8 Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è convocata dal sindaco o suo sostituto ogni qualvolta lo ritenga utile e necessario, anche su determinazione della giunta comunale o a richiesta di uno o più capigruppo, per la program-

mazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del consiglio comunale.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 9 Sede riunioni

1. Il consiglio comunale si riunisce nella propria sede, di norma all'interno del palazzo civico; può, per comprovate esigenze, riunirsi in altro luogo, sempre comunque pubblico, per determinazione del sindaco.
2. Il consiglio è convocato e presieduto dal sindaco o da chi lo sostituisce legalmente.

Art. 10 Sedute e convocazione del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale viene convocato, di norma, almeno **3 giorni prima** di quello stabilito per la seduta; nel computo dei giorni non si tiene conto di quello iniziale, di quello finale, del sabato e dei giorni festivi.
2. In caso **d'urgenza** la convocazione avviene con un anticipo di almeno 24 ore rispetto all'orario previsto per la seduta.
3. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa.
4. L'avviso scritto può prevedere anche una **seconda convocazione**, da tenersi almeno 24 ore dopo quella di prima convocazione.
5. La convocazione è effettuata con avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da portare a conoscenza dei membri del consiglio in uno dei seguenti modi:
 - consegna nel domicilio eletto, da parte del consigliere, nel territorio del comune; l'avvenuta consegna deve risultare da dichiarazione del messo;
 - invio tramite fax, per posta elettronica o con altri mezzi di comunicazione che saranno indicati dai singoli consiglieri.Resta comunque facoltà del comune utilizzare il metodo della consegna nel domicilio nel territorio comunale, qualora risulti impossibile avvisare con gli altri metodi prescelti dal consigliere.
6. L'integrazione dell'ordine del giorno, in caso d'urgenza, con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per i quali è stata già effettuata la convocazione deve essere comunicata, con i metodi di cui sopra, almeno 24 ore prima dell'orario in cui è stata convocata la seduta.
7. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio, posto nel palazzo comunale, almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza; può essere adeguatamente pubblicizzato anche in altre forme in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
8. La documentazione relativa alle pratiche da trattare è messa a disposizione dei consiglieri comunali **dal giorno successivo** a quello del recapito degli avvisi; nel caso d'urgenza 24 ore prima della seduta.

9. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
10. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta o sia sufficiente una maggioranza diversa.

Art. 11

Sedute di prima e seconda convocazione

1. Il consiglio comunale si riunisce validamente, **in prima convocazione**, con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Nella seduta di **seconda convocazione** è sufficiente l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare il sindaco.
3. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal segretario comunale, i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il presidente dispone che si rinnovino l'appello quando tale numero risulti raggiunto.
4. Nel caso in cui, trascorsa **mezz'ora** da quella fissata nell'avviso di convocazione, sia constatata la mancanza del numero di consiglieri necessario per validamente deliberare, il presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
5. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero di consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano, o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello necessario per la validità dell'adunanza, avverte il presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti rimasti da trattare a quel momento. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
6. L'adunanza di seconda convocazione fa seguito per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno di una riunione andata deserta per mancanza di numero legale.
7. L'adunanza che segue ad una prima convocazione, iniziata con il numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo richiesto, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima.

8. Trascorsa mezz'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
9. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno di una adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere di prima convocazione, richiedendo le necessarie presenze. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da inviarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza.
10. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di prima convocazione.
11. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni non vanno computati i consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi o parenti od affini fino al quarto grado civile abbiano interesse.
12. I consiglieri che dichiarano di astenersi volontariamente dal voto si computano nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
13. I consiglieri che invece escono dalla sala delle riunioni prima delle votazioni non si computano nel numero richiesto per rendere legale la seduta.

Art. 12

Partecipazione degli assessori non consiglieri

1. L'assessore non consigliere può partecipare al consiglio comunale, senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti la propria mansione.
2. La sua partecipazione alle adunanze del consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità delle sedute e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 13

Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporsi al consiglio spetta al sindaco e ad un quinto dei consiglieri assegnati.
2. Quando il consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, la riunione deve tenersi entro 20 giorni dalla data di protocollo della richiesta e vengono inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare, nonché altri in aggiunta, secondo l'ordine ritenuto opportuno dal sindaco.
3. Il consiglio, di norma, può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno; per fatti estremamente urgenti verrà presa di volta in volta decisione, fatto salvo il rispetto delle norme relative all'istruttoria della proposta (pareri tecnici, contabili).

4. L'inversione dell'ordine del giorno, su proposta del sindaco od a richiesta di un gruppo consiliare, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 14

Sedute. Adempimenti preliminari

1. Il presidente, in apertura di seduta, informa l'assemblea su tutto ciò che ritenga utile e necessario o che, in qualunque modo, possa riguardare l'andamento dell'amministrazione. La facoltà di informazione spetta anche ai capigruppo consiliari.
2. Il presidente dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
3. Nel caso non vengano fatte osservazioni i verbali si ritengono approvati senza la formale votazione. Occorrendo, la votazione ha luogo per alzata di mano.
4. Sui processi verbali non è concessa la parola, salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.

Art. 15

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui, con motivata decisione del presidente della seduta, viene diversamente stabilito.
2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.
3. L'utilizzo di strumenti personali di ripresa o di registrazione della seduta può essere consentito dal presidente in caso di trattazione di particolari argomenti.

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 16

Ordine durante le sedute

1. Al presidente spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni se non per ordine del presidente.
3. La presenza degli agenti di polizia municipale potrà essere garantita, di norma, senza l'armamento.

Art. 17

Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal presidente della seduta.

2. Se un consigliere turba con il suo comportamento la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il presidente lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo.
3. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il presidente può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
4. Dopo un ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il presidente può proporre al consiglio la esclusione dall'aula del consigliere richiamato per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione.
5. Se il consigliere non abbandona l'aula il presidente può sospendere la seduta, farlo allontanare dalle forze dell'ordine, proseguire la seduta ritenendolo assente a tutti gli effetti.
6. Indipendentemente dal richiamo, il presidente può proporre la esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 18 Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine il presidente sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso il consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 19 Comportamento del pubblico

1. Il pubblico è ammesso ad assistere alle sedute del consiglio, occupando i settori destinati a tale scopo. Deve tenere un comportamento corretto ed astenersi dall'approvare o dal disapprovare le opinioni espresse dai consiglieri o le decisioni adottate dal consiglio. Per esplicita autorizzazione del presidente può accedere agli spazi della sala riservata ai consiglieri, solamente per essere interpellato su particolari avvenimenti o per dare notizia utile agli argomenti trattati.
2. Il presidente può disporre l'espulsione dall'aula di chi in qualche modo ostacoli il proseguimento dei lavori.
3. Non è consentito esporre cartelli, striscioni e usare altri mezzi che interferiscano con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechino disturbo allo stesso.
4. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei vigili urbani.

Art. 20
Prenotazione per la discussione

1. I consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. I consiglieri che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno debbono previamente informare il presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di cinque minuti.

Art. 21
Svolgimento interventi

1. Il presidente concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.
2. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al presidente; non possono intervenire per più di una volta nella discussione di uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al regolamento e all'ordine del giorno e per fornire chiarimenti circa i loro precedenti interventi.
4. Nella trattazione dello stesso argomento ogni consigliere capogruppo o consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo può parlare per 2 volte, al fine di rispondere all'intervento di replica del presidente o del relatore.
5. E' comunque facoltà del presidente concedere ulteriori interventi di chiarimento, in base all'importanza dell'argomento trattato.
6. I consiglieri che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno debbono previamente informare il presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di 5 minuti.

Art. 22
Durata interventi

1. Il consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto.
2. La durata degli interventi in consiglio non può eccedere:
 - i venti minuti per la discussione sulle proposte di deliberazioni riguardanti i seguenti atti fondamentali: bilanci, rendiconti, statuto del comune, regolamenti, piani territoriali ed urbanistici;
 - i quindici minuti per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione sottoposto comunque all'esame del consiglio per la determinazione di competenza;
 - i cinque minuti per gli interventi per fatto personale, per richiamo al regolamento e all'ordine del giorno.

3. Quando il consigliere superi il termine assegnatogli per l'intervento il presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
4. Il presidente richiama il consigliere che si discosti dall'argomento in discussione e lo invita ad attenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, per due volte invitato, persista nel suo atteggiamento.
5. La lettura di un intervento, previamente scritto, non può, in ogni caso, eccedere la durata di venti minuti. Il documento va consegnato al segretario per l'acquisizione a verbale, previa sottoscrizione da parte di tutte le persone che se ne assumono la paternità. Qualora non venga consegnato non si potrà lamentarne la mancata trascrizione a verbale.
6. Senza la sottoscrizione il documento non potrà essere allegato al verbale e neppure conservato agli atti.
7. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 23

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non sia discusso o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
2. Le questioni sono discusse immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione; questa prosegue solo se il consiglio non le respinga a maggioranza.
3. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
4. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta il consiglio decide sulla scadenza della stessa.
5. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i cinque minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
6. I richiami al presente regolamento, all'ordine del giorno dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di cinque minuti ciascuno.
7. Ove il consiglio venga dal presidente chiamato a decidere su richiami e sulle questioni di cui al precedente comma la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 24
Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il presidente decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta decide il consiglio, per alzata di mano e senza discussione, sentito l'avviso del segretario comunale.
3. Il consigliere che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

Art. 25
Udienze conoscitive

1. Il consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazioni utili all'attività del comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze il consiglio può invitare il segretario comunale, nonché i responsabili degli uffici e dei servizi e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza conoscitiva del segretario comunale le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal presidente ad uno dei consiglieri presenti.

Art. 26
Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. La dichiarazione di voto, presentata per iscritto a verbale, deve essere letta integralmente e sottoscritta da tutti coloro che la effettuano.
3. Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 27
Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento, nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
2. Il presidente, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non venga ripristinato il numero legale per la validità, secondo le modalità di cui all'art. 11.

Art. 28
Votazione

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del presidente.
2. Le sole deliberazioni concernenti persone, nel caso vengano esercitate facoltà discrezionali fondate sull'apprezzamento delle qualità soggettive o sulla valutazione dell'azione svolta, si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna.
3. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. terminate le votazioni, il presidente, con l'assistenza di due consiglieri con funzioni di **scrutatori**, dal medesimo nominati, di cui uno di norma, rappresentante delle minoranze, ne riconosce e proclama l'esito.
5. Si intende adottata la proposta se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti. In caso contrario la proposta si intende respinta e la votazione, nella medesima seduta, non può essere ripetuta.

Art. 29
Irregolarità nella votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione il presidente, su segnalazione degli scrutatori o del segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 30
Verbalizzazione riunioni

1. I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal segretario comunale, anche con la collaborazione di impiegati da lui designati; i verbali debbono indicare i punti principali della discussione, il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta, il numero degli astenuti.
2. I verbali stessi devono essere succinti; qualora un consigliere intenda mettere a verbale l'intero intervento deve formularlo per iscritto o adottare metodi che ne consentano il recepimento a verbale.
3. Essi vengono sottoscritti dal presidente e dal segretario comunale.

Art. 31
Verbali - rettifiche - approvazione

1. Negli adempimenti preliminari di cui all'art. 14, quando un consigliere lo richiede, il segretario comunale od il presidente provvede alla lettura della parte del verbale per il quale vengono richieste modifiche od integrazioni.
2. Nel formulare la proposta di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il presidente interpella il consiglio per conoscere se vi sono opposizioni alla rettifica proposta.
3. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti.

4. Dopo tali interventi il presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

Art. 32

Assistenza amministrativa al consiglio

1. Alle riunioni del consiglio comunale può essere presente un funzionario comunale con funzioni di assistenza amministrativa ai consiglieri ed al segretario comunale quando ciò sia disposto dal segretario comunale.

Art. 33

Diritti dei consiglieri

1. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del voto e dei motivi del medesimo, qualora di ciò venga fatta richiesta specifica.
2. Tali motivazioni devono essere dettate chiaramente al segretario comunale verbalizzante in maniera da consentirne la trascrizione.

Art. 34

Revoca e modifica deliberazioni

1. Le modificazioni o revoche di deliberazioni del consiglio devono essere espressamente contenute in atti consiliari successivi.

Art. 35

Segretario. Incompatibilità

1. Il segretario comunale deve ritirarsi dall'adunanza quando la proposta di deliberazione in discussione coinvolga interessi suoi ovvero interessi di suoi parenti od affini entro il quarto grado.
2. In tale caso il presidente sceglie un consigliere cui affidare le funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 36

Adunanza aperta del consiglio comunale

1. Il presidente può convocare l'adunanza aperta del consiglio comunale.
2. Il presidente convoca altresì l'adunanza aperta del consiglio quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri.
3. La convocazione dell'adunanza aperta del consiglio deve essere giustificata dalla trattazione di questioni riguardanti interessi fondamentali della comunità. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali, possono partecipare rappresentanti di altri enti o organismi pubblici, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, culturali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
4. In tali particolari adunanze il presidente consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portino il loro contributo di opi-

nioni, di conoscenze, di sostegno e illustrino al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

Art. 37

Diritto all'informazione dei consiglieri

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti tutte le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I consiglieri comunali, previa domanda verbale al segretario comunale, hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o per regolamento.
3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al segretario comunale ed ai dirigenti o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi e aziende, istituzioni ed altri organismi presso i quali i consiglieri comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione egli atti utili all'espletamento del loro mandato. La materia comunque è oggetto di apposito regolamento.
4. I consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 38

Diritti al rilascio di copie di atti e documenti

1. I consiglieri comunali, con motivata richiesta, nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del consiglio e della giunta, di verbali delle commissioni consiliari permanenti, di verbali delle altre commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal sindaco o dai suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.
2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal consigliere presso la segreteria comunale. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica ricoperta.
3. Il rilascio delle copie avviene, di norma, entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
4. Il segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
5. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi non può comunque concretarsi nell'obbligo per la pubblica amministrazione di svolgere attività di

ricerca, di indagine o di ricostruzione storica ed analitica dei procedimenti, con un aggravamento dello svolgimento delle attività istituzionali.

6. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di consigliere comunale ed in esenzione dei diritti di segreteria.

Art. 39

Interrogazioni - Interpellanze

1. Le interrogazioni sono volte ad acquisire informazioni o spiegazioni in ordine ad un determinato fatto, anche per sapere se e quali provvedimenti gli amministratori abbiano adottato o intendano adottare in relazione a quel fatto specifico.
2. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al fine di conoscere i motivi e gli intendimenti della condotta degli amministratori riguardo a determinati problemi.
3. Esse sono presentate per iscritto al sindaco o agli assessori delegati da uno o più consiglieri e devono riguardare esclusivamente fatti inerenti l'amministrazione comunale e di competenza specifica del comune.

Art. 40

Risposta alle interrogazioni e alle interpellanze

1. Le risposte alle interrogazioni vengono date dal sindaco o dagli assessori delegati, per iscritto, di norma entro 30 giorni dal ricevimento al protocollo.
2. Qualora l'acquisizione di dati, ricerche d'archivio od altre informazioni comportino un lavoro complesso, la risposta potrà essere data anche oltre il termine suddetto.

Art. 41

Mozioni

1. La mozione consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri e volto a promuovere una deliberazione del consiglio su un determinato argomento.
2. La mozione è presentata al sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata.

Art. 42

Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte nella seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.
2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari e per un tempo non superiore ai dieci minuti.
3. Nella discussione possono intervenire, per un tempo comunque non superiore ai dieci minuti, un consigliere per ogni gruppo e un assessore. Il

consigliere che ha illustrato la mozione ha diritto di replica per un tempo non eccedente i cinque minuti.

4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 43

Emendamenti alle mozioni

1. Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 44

Votazione delle mozioni

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 45

Ordini del giorno

1. Nel corso della discussione su una mozione, su argomenti all'esame del consiglio comunale o su particolari avvenimenti è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarirne il contenuto o per presa di posizione del consiglio stesso.
2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale.

TITOLO III
PROCEDURE PARTICOLARI

Art. 46

Proposta di mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del consiglio comunale ad una proposta del sindaco o della rispettiva giunta non comporta le dimissioni degli stessi.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati al comune.
3. Le modalità per la presentazione per la discussione e per la votazione della mozione sono previste nell'art. 52 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il sindaco informa il prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Art. 47

Surrogazione e supplenza dei consiglieri

1. Il seggio che durante il mandato rimane vacante per qualsiasi motivo è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 48

Decadenza dalla carica di consigliere comunale

1. Il consigliere comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 49

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

1. Un esemplare delle deliberazioni adottate dal consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi, in conformità a quanto stabilito dal regolamento.

Art. 50

Nomina dei rappresentanti del comune presso enti ed organismi comprensoriali

1. Non appena eletto, il consiglio comunale deve stabilire gli indirizzi necessari per consentire al sindaco, ai sensi di quanto prescritto dall'art. 50, comma 8 D. Lgs. 267/2000, di nominare o designare i rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

2. Il consiglio comunale deve altresì fissare i criteri e gli indirizzi che regolamentino i casi di revoca dei consiglieri nominati o designati presso enti, aziende ed istituzioni.

Art. 51
Trasmissione di atti amministrativi
ai capigruppo consiliari

1. Le deliberazioni della giunta comunale sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari.
2. I testi sono messi a disposizione dei medesimi in libera visione e copiatura negli uffici comunali.

Art. 52
Ufficio per la minoranza consiliare

1. La minoranza consiliare ha libero accesso ai locali dell'edificio comunale, al fine di poter svolgere le sue funzioni istituzionali.

Art. 53
Presentazione delle dichiarazioni dei redditi
da parte dei consiglieri

1. Dall'inizio alla fine di ogni mandato tutti i consiglieri presentano alla segreteria del comune le loro dichiarazioni dei redditi.
2. La prima comunicazione andrà fatta entro due mesi dalla proclamazione degli eletti e riguarderà i redditi dell'ultima dichiarazione fatta. Le successive comunicazioni andranno fatte entro un mese dalla scadenza annuale concernente la presentazione delle dichiarazioni dei redditi all'ufficio imposte.
3. Il segretario comunale avrà cura di pubblicare la dichiarazione dei redditi dei consiglieri all'albo pretorio del comune e in tutti i luoghi di pubblica affissione, mediante elenco descrittivo o riassuntivo, oppure mediante fotocopia integrale dei documenti presentati.
4. Nell'ipotesi in cui uno o più consiglieri rifiutino di presentare le dichiarazioni dei redditi, il segretario comunale ha l'obbligo di farlo rilevare nella pubblicazione prevista dai commi precedenti.

Art. 54
Disposizioni finali - Entrata in vigore - Pubblicazione

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del consiglio comunale, limitatamente alle fattispecie non regolate dalla legge.
2. Ogni sua modifica è valida solo se approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.
3. Viene pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
4. Copia del medesimo verrà consegnato ad ogni consigliere comunale.

5. Diventa efficace non appena divenuto esecutivo, unitamente alla delibera di adozione, non prima comunque che sia decorso il periodo di pubblicazione all'albo (art. 124 D. Lgs 267/2000).

INDICE

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO. DISPOSIZIONI PRELIMINARI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento
- Art. 2 Consiglieri Comunali
- Art. 3 Prima seduta del Consiglio
- Art. 4 Primi adempimenti del Consiglio

GRUPPI CONSILIARI

- Art. 5 Composizione
- Art. 6 Costituzione di gruppo - capigruppo
- Art. 7 Notizie sulla costituzione
- Art. 8 Conferenza dei capigruppo

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

- Art. 9 Sede riunioni.
- Art. 10 Sedute - convocazione
- Art. 11 Sedute di prima e seconda convocazione
- Art. 12 Partecipazione degli assessori non consiglieri
- Art. 13 Ordine del giorno
- Art. 14 Sedute - Adempimenti preliminari
- Art. 15 Pubblicità e segretezza delle sedute

DISCUSSIONE E VOTAZIONE

- Art. 16 Ordine durante le sedute
- Art. 17 Sanzioni disciplinari
- Art. 18 Tumulto in aula
- Art. 19 Comportamento del pubblico
- Art. 20 Prenotazione per la discussione
- Art. 21 Svolgimento interventi
- Art. 22 Durata interventi
- Art. 23 Questioni pregiudiziali e sospensive
- Art. 24 Fatto personale
- Art. 25 Udienze conoscitive
- Art. 26 Dichiarazione di voto
- Art. 27 Verifica numero legale
- Art. 28 Votazione
- Art. 29 Irregolarità nella votazione
- Art. 30 Verbalizzazione riunioni
- Art. 31 Verbali - rettifiche - approvazione
- Art. 32 Assistenza amministrativa al Consiglio
- Art. 33 Diritti dei consiglieri
- Art. 34 Revoca e modifica deliberazioni

- Art. 35 Segretario - incompatibilità
- Art. 36 Adunanza aperta del Consiglio Comunale

DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI

- Art. 37 Diritto all'informazione dei consiglieri
- Art. 38 Diritti al rilascio di copie di atti e documenti
- Art. 39 Interrogazioni - interpellanze
- Art. 40 Risposta alle interrogazioni e alle interpellanze
- Art. 41 Mozioni
- Art. 42 Svolgimento delle mozioni
- Art. 43 Emendamenti alle mozioni
- Art. 44 votazione delle mozioni
- Art. 45 Ordini del giorno

TITOLO III - PROCEDURE PARTICOLARI

- Art. 46 Proposta di mozione di sfiducia
- Art. 47 Surrogazione e supplenza dei consiglieri
- Art. 48 Decadenza dalla carica di consigliere comunale
- Art. 49 Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione
- Art. 50 Nomina dei rappresentanti del Comune presso Enti ed Organismi comprensoriali
- Art. 51 Trasmissione di atti amministrativi ai capigruppo consiliari
- Art. 52 Ufficio per la minoranza consiliare
- Art. 53 Presentazione delle dichiarazioni dei redditi da parte dei consiglieri
- Art. 54 Disposizioni finali - Entrata in vigore - Pubblicazione

Deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 31 del 28.10.2004
e pubblicato, unitamente alla deliberazione, all'albo pretorio

dal

al

Il Segretario Comunale

Divenuto esecutivo il
di adozione.

unitamente alla deliberazione

Il Segretario Comunale